

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Regione Emilia Romagna

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA N. **XXXXXX** DEL **XXXXX**

Codice identificativo di gara (CIG):

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, fra la Ditta STEELCO S.p.A. - partita I.V.A. e codice fiscale 04311220265 (successivamente indicata come fornitore) e l'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (Cod. Fisc. e partita IVA n. 02483810392), con sede legale in Via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna, rappresentata dal Dott. Stefano Sanniti, Direttore dell'U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica, con sede in Cesena;

SI STIPULA

il contratto per l'assistenza tecnica delle apparecchiature indicate in elenco
(elenco riportato in ultima pagina quale parte integrante del presente contratto)

1) CONNOTAZIONE DITTA FORNITRICE

(Barrare un unico punto)

☒ **Costruttore apparecchiature oggetto del contratto**

☐ Ditta autorizzata dal costruttore

☐ Ditta con personale adeguatamente formato

2) DURATA

La validità del presente contratto decorre dalla seguente data XXXXX e termina in data XXXXXXXX (**durata 5 anni**). Il contratto include le prestazioni fornite qualora la stipula avvenisse successivamente alla data di decorrenza.

3) SERVIZI PRESTATI DAL FORNITORE

Numero interventi su chiamata: ILLIMITATI

N. **4** visite annue di manutenzione preventiva programmata (Il fornitore, a seguito di formale accettazione del contratto, invierà alle sedi territoriali di competenza dell'U.O. Fisica Medica e Ingegneria clinica il calendario delle visite programmate e la lista di controllo applicata per la manutenzione preventiva)

U.O. Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Direttore: Dott.ssa Annarita Monticelli

Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948

e-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it Pec acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: www.auslromagna.it

N. 1 misure annue di sicurezza elettrica (secondo norme CEI 62353 e particolari della 62.5)

N. 4 controlli annuali dei parametri (in occasione della manutenzione preventiva)

N. 0 controlli annuali di qualità o di altro parametro (specificare quali: Il controllo di qualità può avvenire esclusivamente con una verifica di PQ (Convalida). La verifica PQ (Performance Qualification, non è oggetto di questo contratto e risulta pertanto esclusa.)

Pezzi di ricambio: **inclusi**

Aggiornamenti software: **inclusi**

Manutenzione del software: **inclusa**

Sono da considerarsi inclusi nel contratto tutte le prestazioni, **NULLA ESCLUSO**, compresi anche i seguenti servizi e le seguenti parti di ricambio (manutenzione e sostituzione):

- Caldaia e/o Generatore di Vapore
- Porte
- Carrelli interni ed esterni
- Controllore e moduli Touch Screen, compreso tutto l'hardware ed il software necessario
- Pompa del vuoto
- Pompa dell'acqua
- Filtri (aria, acqua)
- Sistemi di degasaggio
- Scambiatore di vapore
- Serbatoi
- Unità di raffreddamento e di condensazione
- Pulizia di generatore e intercapedine
- Lucidatura camera
- Assistenza alle verifiche eseguite dagli Enti Notificati, prove idrauliche, pressione e sovrappressione
- Scarichi automatici
- Adeguamenti tecnologici e software
- Stampanti

NB: Tutte le apparecchiature si intendono complete di tutte le componenti ad esse collegate facenti parte del progetto: ad esempio stampanti, interfacce, remotizzazioni, monitor, carrelli (interni ed esterni,) sistemi di automazione.

4) PRESTAZIONI NON COMPRESSE

Nulla è escluso, **tranne i materiali di consumo**

Qualsiasi cosa non esplicitamente citata nelle esclusioni sarà considerata parte integrante del bene oggetto del contratto e pertanto inclusa nello stesso.

5) MODALITÀ DI INTERVENTO

A fronte di richiesta, inoltrata dalle sedi territoriali di competenza dell'U.O. Fisica Medica e Ingegneria clinica, il fornitore provvederà alla riparazione delle attrezzature di cui trattasi.

Il conseguente rapporto di lavoro, compilato in modo chiaro ed esauriente (denominazione apparecchiatura, modello, n° matricola, n° inventario, descrizione guasto, esito intervento) dovrà essere firmato dall'utilizzatore dell'attrezzatura e notificato al referente territoriale dell'U.O. Fisica

Medica e Ingegneria clinica che gestisce trasversalmente le Tecnologie Biomediche.

Il fornitore dovrà, inoltre, consegnare copia della stampa relativa alle misure, verifiche o tarature effettuate (Es. misure di sicurezza elettrica).

In carenza di tali procedure l'Azienda USL sospenderà il pagamento del canone di manutenzione.

6) TEMPI DI LAVORO (dalla chiamata)

Tempo di intervento: **2** ora solare

Tempo di risoluzione del guasto con ripristino della funzionalità: **4** ore solari

N. massimo giorni di fermo macchina, comprensivi delle manutenzioni preventive: **2/anno.**

7) DEPOSITO CAUZIONALE

Nel caso in cui il valore del contratto di manutenzione sia superiore a € 40.000,00 (Iva esclusa), la Ditta dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#), pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#), per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'[articolo 93, comma 3](#). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

8) INADEMPIENZE E PENALITÀ

Interventi su chiamata: per ogni giorno di ritardo oltre il termine ultimo pattuito, sia come tempo di intervento sia come tempo di risoluzione del guasto, l'AUSL della Romagna potrà richiedere il pagamento di una penale di 500,00 euro.

Giorni di fermo macchina, oltre a quelli previsti: l'AUSL della Romagna potrà richiedere il pagamento di una penale di 500,00 euro per ciascun giorno

U.O. Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Direttore: Dott.ssa Annarita Monticelli

Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948

e-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it Pec acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: www.auslromagna.it

Manutenzioni preventive: per ogni manutenzione preventiva prevista e non effettuata l'AUSL della Romagna potrà richiedere il pagamento di una penale di 500,00 euro.

Controlli di qualità/verifiche di sicurezza elettrica: per ogni controllo di qualità/verifica di sicurezza elettrica previsto e non effettuato l'AUSL della Romagna potrà richiedere il pagamento di una penale di 150,00 euro.

Le penali potranno essere comunque richieste al semplice verificarsi dell'inadempienza contrattuale senza la preventiva costituzione in mora del fornitore.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi quali conseguenze dei ritardati o mancati adempimenti.

9) APPARECCHIATURE FUORI USO

Le apparecchiature dichiarate fuori uso o momentaneamente inutilizzate nel corso dell'anno saranno escluse dal presente contratto e sarà cura di questa Azienda comunicare la data dell'avvenuta dismissione delle medesime. Il pagamento del canone relativo alle sopra citate apparecchiature sarà sospeso a partire dalla data di Fuori uso e/o di non utilizzo.

10) CANONE MANUTENZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il canone annuo per i servizi di manutenzione di cui trattasi è fissato in

€ 3.500,00 cad. apparecchiatura (Iva esclusa) - **(NB: non compilare nella copia da inserire nella busta "offerta tecnica")**

€ 3.200,00 cad. apparecchiatura (Iva esclusa) - **(NB: non compilare nella copia da inserire nella busta "offerta tecnica")**

Canone annuo complessivo: € 68.500,00

Tale prezzo, per il periodo di validità del presente contratto, si intende :

Fisso

Suscettibile alle sole variazioni ISTAT (da applicare di anno in anno)

(L'indice che verrà utilizzato è il seguente: FOI - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - Generale al netto dei tabacchi – Variazioni medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente)

(barrare la casella corrispondente all'opzione scelta)

La fatturazione avverrà con cadenza semestrale posticipata.

PAGAMENTI

L'Azienda USL della Romagna procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto da protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Azienda USL della Romagna di risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

FATTURAZIONE

Tutte le fatture emesse devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)
Codice fiscale e partita IVA: 02483810392

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, **le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI).** Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, c. 1, del DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). **Le fatture devono pertanto essere indirizzate alla sede operativa competente, facendo riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio per l'Azienda USL della Romagna - I.P.A.:**

- codice univoco ufficio SEDE OPERATIVA DI CESENA: 0L06J9;

- Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell'Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Gestione Affari Economico Finanziari della sede operativa di: Cesena (tel. 0547-352250).

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

Ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA - per tutti i casi in cui si applica – devono obbligatoriamente riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
- il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

L'azienda USL non può procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti codici nei casi dovuti.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, queste devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale o determina assegnazione servizio;
- numero e data del DDT o del rapporto di lavoro (se presente);
- dettaglio merce consegnata/servizio prestato.

La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5Mb.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

11) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La ditta contraente assume, a pena nullità contrattuale, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010 n. 217, e ciò anche nei confronti di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

In particolare, in caso di eventuale contratto di subappalto:

- la ditta aggiudicataria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, la clausola espressa obbligante il subappaltatore ed ogni eventuale subcontraente ad "assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010 n. 217";
- la ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante, di eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

La ditta contraente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche, si impegna a comunicare il proprio c/c dedicato e i nominativi delle persone delegate ad operare su tale conto.

Si precisa che il codice identificativo gara (CIG) dovrà essere riportato in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale relativo al presente contratto.

12) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati personali degli assistiti (con particolare riguardo per quelli sensibili), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Azienda Sanitaria Locale, in qualità di "Titolare del trattamento", considerata l'esperienza, la capacità e l'affidabilità, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del codice della privacy, nomina l'Impresa quale "Responsabile del trattamento" esterno, per i trattamenti

dei dati personali necessari all'esecuzione dei servizi e allo svolgimento delle attività, di cui al contratto in oggetto.

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del codice della privacy, sono assegnati in modo analitico al responsabile, anche con separato atto, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, i compiti connessi al trattamento e le relative istruzioni.

In ottemperanza a quanto prescritto dal d. lgs. 196/2003 (codice della privacy), l'Impresa, in qualità di responsabile, si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice della privacy e a conformarsi ai provvedimenti del Garante per la protezione, che trovino applicazione con riferimento alle attività e agli obblighi assunti contrattualmente.

Le parti convengono che l'impresa, in qualità di responsabile del trattamento, assume i seguenti obblighi e compiti:

- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante inerente il trattamento dei dati personali strumentale all'attività o al servizio affidati con il presente contratto;
- trattare i dati personali nel pieno rispetto della disciplina in tema protezione dei dati personali in vigore, operando nell'assoluto rispetto del diritto alla riservatezza di qualsiasi dato o informazione, ovvero, di quant'altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti;
- provvedere alla individuazione, nell'ambito delle proprie competenze e aree di responsabilità, degli operatori preposti allo svolgimento delle operazioni in qualità di "incaricati del trattamento";
- formare gli incaricati del trattamento e vigilare sul loro operato, garantendo a semplice richiesta del titolare del trattamento il controllo, anche da parte di personale all'uopo incaricato e autorizzato, al fine di verificare la conformità dell'operato svolto al codice della privacy e alla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali;
- redigere e tenere a disposizione del titolare l'elenco degli incaricati preposti ai trattamenti necessari all'esecuzione delle prestazioni assunte contrattualmente. L'elenco potrà essere redatto anche per classi omogenee di incarico (come previsto dal punto 15 del Disciplinare tecnico in tema di sicurezza, di cui all'allegato B al D. Lgs. 196/2003) e dovrà essere fornito su richiesta dell'azienda titolare del trattamento, per finalità di vigilanza;
- dare piena applicazione, per quanto di propria competenza, alle misure di sicurezza e di protezione, di cui agli artt. 31-32-33-34-35-36 del codice privacy, agli obblighi previsti dal disciplinare tecnico, di cui all'Allegato B al codice della privacy e sue modifiche ed integrazioni, ai provvedimenti di natura generale del Garante privacy, per i quali vi sia un obbligo di conformazione.

Nell'ambito delle attività strumentali all'esecuzione delle obbligazioni previste dal presente contratto, il responsabile di trattamento è delegato dal titolare a designare in qualità di amministratore di sistema, le persone fisiche preposte allo svolgimento di attività di gestione e manutenzione di sistemi e basi di dati, secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28 novembre 2008 e s.i.m. L'elenco dei soggetti individuati e i relativi requisiti professionali, da valutarsi ai sensi dell'art. 29, comma 2 del codice della privacy, deve essere consegnato al titolare del trattamento, che ne faccia richiesta, al fine della presa d'atto della relativa designazione, con facoltà di verificare la qualificazione di ciascun operatore.

Il responsabile ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornato l'elenco dei soggetti preposti in qualità di Amministratore di Sistema, recante gli estremi identificativi e le funzioni ad essi attribuite.

L'elenco deve essere conservato dal responsabile esterno del trattamento, per eventuali controlli o verifiche.

13) SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

U.O. Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Direttore: Dott.ssa Annarita Monticelli

Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948

e-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it Pec acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: www.auslromagna.it

Il fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere.

In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo dell'Azienda USL Committente, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

- a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l'Azienda USL Committente ha definito in materia;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall'Offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dalla committenza, le procedure previste dall'art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008, con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione circa i contenuti del DUVRI, e all'organizzazione e al rispetto dei conseguenti interventi compensativi di tutela.

In caso di avvenuta redazione dei documenti di cui al punto 6, dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione alla scrivente Azienda.

In particolare, si consegna il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in cui sono indicate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, allo stato attuale delle conoscenze, in cui l'Assuntore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione che l'Azienda USL Committente ha adottato in relazione alla propria attività. Tale documento dovrà essere integrato dal fornitore nella parte di propria competenza, condiviso e controfirmato per ricevuta e presa visione e consegnato come allegato in fase di presentazione di documentazione di gara.

Nel caso in cui l'Assuntore, in fase di offerta, non presenti proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori interferenze, il DUVRI diviene definitivo e costituisce parte integrante del presente contratto.

Il DUVRI è documento fondamentale per l'affidamento della fornitura.

Ogni variazione o modifica delle modalità operative, da entrambe le parti, in fase di espletamento dell'appalto dovranno essere tempestivamente comunicate, per aggiornamento del DUVRI, nuovamente controfirmato ed allegato al contratto.

L'AUSL Committente si riserva di contattare il Datore di Lavoro dell'Assuntore o il relativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui nominativi dovranno essere contenuti nel DUVRI.

L'AUSL Committente ha facoltà di controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle regole definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite imporrà all'Assuntore di adeguarsi, pena la sospensione della fornitura.

In caso di RTI costituito o costituendo il DUVRI dovrà essere sottoscritto dall'Impresa designata mandataria, alla quale è fatto obbligo di coordinare le altre imprese del raggruppamento, affinché compilino il DUVRI per la parte di rispettiva competenza.

14) OBBLIGHI DI INTEGRITA' E DI AMMINISTRAZIONE APERTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto dell'allegato patto di integrità costituisce causa di esclusione dall'assegnazione della fornitura.

Il patto d'integrità viene allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.

In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
- rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 56/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014. A tal fine si precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato;
- riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
- riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

In ottemperanza ai principi di amministrazione trasparente, la stazione appaltante assicura la trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo n. 50/ 2016](#)

15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

U.O. Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Direttore: Dott.ssa Annarita Monticelli

Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948

e-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it Pec acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: www.auslromagna.it

L'Azienda USL della Romagna può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) qualora il Fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- h) in tutti i casi previsti in ordine alle coperture assicurative richieste in capo al fornitore;
- i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 8.3 della presente lettera invito;
- j) in tutti gli altri casi previsti negli atti di gara.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

16) RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore risponde pienamente, sia contrattualmente che extra contrattualmente, per danni a persone e/o cose che potessero derivare dalla fornitura in questione ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'AUSL, che fin da ora si considera sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e a mantenerla in vigore per tutta la durata della fornitura a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda USL, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l'Azienda USL e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

17) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che possa insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente a decidere il Foro di Ravenna.

18) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ogni caso, si conviene che l'azienda USL potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. **1456 C.C.**, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R, nei casi di violazione delle clausole di cui ai punti **n. 3, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15 e n. 16.**

Timbro e firma del fornitore



08/01/2019

A seguito di determinazione n. _____ del _____ si approva il presente contratto.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
Il Direttore dell'U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica
(Dott. Stefano Sanniti)

U.O.Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Direttore: Dott.ssa Annarita Monticelli

Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948

e-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it Pec acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: www.auslromagna.it

Il sottoscritto **Casonato Ottorino** nella qualità di Procuratore e Legale rappresentante della ditta **STEELCO S.p.A.** dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di cui ai punti da n. 1 a n. 18.

Timbro e firma del fornitore

08/01/2019



STEELCO SPA

ELENCO APPARECCHIATURE DI CUI AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

N. _____

APPARECCHIO (specificare i componenti se trattasi di apparecchiature complesse)	MODELLO	MATRICOLA	INVENTARIO	COSTO ANNUO (IVA esclusa)
AUTOCLAVE A VAPORE	VS 12/2	99VS12XXXXXXXX	(non compilare)	€ 3.500,00
AUTOCLAVE A VAPORE	VS 8/2	99VS08XXXXXXXX		€ 3.200,00
AUTOCLAVE A VAPORE	VS 6/2	99VS06XXXXXXXX		€ 3.200,00

- Tutti i campi, tranne quello relativo all'inventario, dovranno essere compilati a cura del fornitore.
- Il canone di manutenzione dovrà essere quotato per singola apparecchiatura, pena la mancata formalizzazione.

U.O.Acquisti Aziendali
 Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
 Direttore: Dott.ssa Annarita Monticelli
 Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948
 e-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it Pec acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
 Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)
 C.F. e P.IVA 02483810392
 Sito WEB: www.auslromagna.it